

COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

Verbale n. 24 del 17 agosto 2021

PARERE IN MERITO ALL'IPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2019/2021
PARTE ECONOMICA 2021

Il sottoscritto, prof. dott. Maurizio Interdonato, Revisore Unico del Comune di Breda di Piave, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.11.2020 per il triennio 2021/2023;

Ricevuta in data 29/07/2021 l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 2019/2021 - parte economica 2021, nonché la relativa relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria;

Visti:

- l'art. 40-*bis* del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, il quale dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dall'organo di revisione economico-finanziaria;

- l'art. 8, comma 6 del CCNL del 21/05/2018 del comparto funzioni locali secondo cui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40- *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;

Premesso che le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

- all'art. 40 comma 3-*bis* del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che "*Le pubbliche*

amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”;

- all’art. 40, comma 3-*quinquies*, secondo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 che *“Le regioni, e per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”;*

- all’art. 40 comma 3-*sexies* del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;*

Ricordato che:

- l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, stabilisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

- le progressioni economiche orizzontali sono disciplinate dall’art. 16 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il quale dispone che:

“1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di

successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.

2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.

3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.

6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.

9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza

concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL”.

Evidenziato che l'Aran, con gli orientamenti applicativi CFL77, CFL96, CFL103, CFL100, del 28 settembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di progressioni economiche orizzontali;

Nel merito, l'Agenzia ha precisato che:

- le risultanze delle valutazioni della performance individuale del triennio antecedente l'anno di sottoscrizione del contratto decentrato integrativo sono il presupposto fondamentale, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, per l'assegnazione di progressioni economiche orizzontali;

- la disciplina dell'art. 16, comma 3, del CCNL 21.05.2018, ha inteso assumere quale presupposto per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali le *“risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto”*, senza che a tal fine rilevi la circostanza che, negli anni in riferimento, vi sia stata o meno l'erogazione in concreto dei relativi premi di performance individuale; la ratio della disposizione, infatti, è quella di evitare che l'ente, come avveniva in passato, attivi due distinte procedure di valutazione relativa l'una alla performance individuale e l'altra alle progressioni economiche orizzontali, rette da criteri diversi;

- l'*“esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento”* si identifica con lo sviluppo ed il miglioramento delle conoscenze e della capacità di svolgere, con efficacia e padronanza tecnica, le mansioni affidate, per effetto del servizio prestato;

- le *“competenze certificate a seguito di processi formativi”*, invece, si identificano con l'insieme delle capacità, delle abilità e delle conoscenze acquisite

dal dipendente nel corso della sua esperienza lavorativa, formativa e di vita come riconosciute e certificate da soggetti a ciò competenti, attraverso un percorso di ricostruzione e valutazione di tali esperienze, ad esempio una certificazione di competenza linguistica o informatica emessa da soggetti specificamente legittimati e riconosciuti;

○ il presupposto del periodo minimo di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa;

Dato atto:

- che è stato approvato il piano delle performance;
- che è stato approvato il piano triennale anticorruzione per il triennio 2021/2022/2023;
- che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013;

Vista la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico Finanziaria a firma del responsabile del Servizio finanziario attestante la compatibilità economico – finanziaria e la modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio nonché il rispetto dei limiti per la spesa del personale stabiliti dalla legge;

Verificato che:

- nel Bilancio di previsione 2021 sono stati stanziati fondi sufficienti a dare copertura al fondo;
- la quantificazione del fondo rispetta le disposizioni normative di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 non essendo superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- tali stanziamenti sono compatibili con gli obiettivi di contenimento della spesa per il personale;

- i criteri previsti per il presunto utilizzo del fondo risorse decentrate annualità 2021 risultano essere in accordo con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale, in particolare risulta essere rispettato il principio della copertura delle destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse decentrate fisse del fondo, pertanto le destinazioni del fondo avente natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili;

ATTESTA

La compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2021 con i vincoli di bilancio;

RACCOMANDA

di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa attenendosi alle prescrizioni in termini di pubblicità contenute nell'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001.

Il Revisore Unico

Prof. dott. Maurizio Interdonato

FIRMA OSCURATA
ai sensi delle Linee Guida
del Garante della Privacy